



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE
(Approvato con n. 42 delibera CdA del 15/09/2026)

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il Direttore in carica, entro i sei mesi anteriori alla scadenza del suo mandato, indice le elezioni, fissando la data delle stesse e dell'eventuale ballottaggio.
2. Il Direttore, nel provvedimento in cui stabilisce la data delle elezioni, convoca un Consiglio Accademico che avrà il compito di nominare i docenti, cinque titolari e tre supplenti, destinati a comporre la Commissione elettorale. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.
3. In caso di dimissioni e/o di cessazione anticipata dell'incarico del Direttore, il Vicedirettore ne assume i poteri e provvede ai sensi del comma precedente.

Art. 2

Corpo elettorale

1. Formano il corpo elettorale attivo tutti i docenti in organico a tempo indeterminato e determinato, fino al termine dell'attività didattica dell'Anno Accademico in corso, in servizio presso l'Accademia.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto è redatto e affisso all'albo a cura del Direttore Amministrativo, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali errori ed omissioni nell'elenco del corpo elettorale attivo possono essere corretti, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, su conforme delibera della Commissione elettorale, fino alla chiusura del seggio elettorale.

Art. 3

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. L'elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Istituzione e ai docenti in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato e che abbiano esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 132/03, con almeno 5 anni di servizio svolto all'interno delle Istituzioni AFAM.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

2. È altresì necessario:

- a) non essere incorso, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, in sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero scritto;
- b) non aver riportato, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi;
- c) non ricoprire cariche di direzione artistica o didattica presso enti, pubblici o privati, che possano creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza d'interessi con quelli dell'Accademia, del suo personale o dei suoi studenti;
- d) essere in possesso dei requisiti di cui allo Statuto dell'ABA di Napoli.

- 3. Coloro i quali aspirano ad essere candidati e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità come sopra determinati, dovranno presentare la domanda corredata dal proprio curriculum "vitae et studiorum" e dal programma che l'aspirante candidato promette di realizzare in caso di elezione. Tali documenti dovranno essere esposti, a disposizione degli elettori, in un apposito spazio pubblico dedicato alle attività elettorali per tutto il tempo di vacanza elettorale.
- 4. L'aspirante dovrà allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata e formalizzata ai sensi delle norme vigenti in tema, nella quale deve dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi predetti.
- 5. La candidatura, compilata e corredata come sopra, indirizzata al Direttore Amministrativo dell'Accademia, deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alle votazioni. Il Direttore Amministrativo, compiuto il controllo della domanda e dei suoi allegati, trasmette gli atti alla commissione elettorale per i successivi adempimenti.

Art. 4

Commissione elettorale

- 1. La commissione elettorale, composta da cinque docenti titolari viene designata anche nei suoi organi dal Consiglio Accademico e successivamente nominata con decreto del Presidente dell'Accademia che ne nomina il Presidente e il segretario. La Commissione delibera ed opera sempre a maggioranza.
- 2. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione elettorale ha diritto di avvalersi di strumenti, locali, servizi e consulenze, nonché della collaborazione degli uffici amministrativi dell'Accademia.

La Commissione:

- verifica la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti ai candidati;
- svolge le funzioni di Commissione di seggio;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

- garantisce la regolarità delle elezioni, nonché la libertà e la segretezza del voto;
- provvede ai seguenti adempimenti:
 - a. verifica l'ammissibilità delle candidature, in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
 - b. entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, pubblica l'elenco dei candidati all'Albo delle sedi dell'Accademia, dove rimarrà affisso fino alla conclusione delle operazioni elettorali;
 - c. esamina gli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'elenco dei candidati di cui alla lettera b), comunicandone l'esito entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi;
 - d. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - e. assicura il regolare funzionamento del seggio elettorale;
 - f. al termine delle operazioni di voto, ritira il materiale elettorale, che sarà riposto nel luogo destinato alla sua custodia, individuato dal Presidente della Commissione elettorale;
 - g. redige il verbale delle operazioni di voto.
 - h. verifica la necessità di sostenere eventuali spese di modesta entità connesse allo svolgimento delle proprie attività e ne richiede l'autorizzazione e l'esecuzione al Direttore amministrativo.

3. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 5

Commissione di seggio

Alle operazioni elettorali in presenza sovrintende una Commissione di seggio composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Commissione elettorale all'interno della commissione stessa.

3. La Commissione di seggio si avvale di un segretario verbalizzante nominato dal Direttore Amministrativo tra il personale T.A.
4. La Commissione garantisce la regolarità, la libertà e la segretezza del voto e decide sulle contestazioni sorte durante le operazioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Art. 6

Tempi e modi del voto

1. Le elezioni si svolgono in due giorni lavorativi consecutivi, secondo il calendario stabilito nel provvedimento di indizione.
2. Il voto di preferenza può essere espresso alternativamente in presenza, presso il seggio elettorale istituito dall'Accademia, oppure online, mediante una piattaforma telematica individuata dall'Accademia e verificata dalla Commissione elettorale.
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto complessivo. Le procedure del seggio fisico e della piattaforma online devono essere coordinate in modo da impedire il doppio voto.
4. Per il voto in presenza, accertata l'identità personale, viene consegnata una scheda vidimata dal Direttore Amministrativo e da almeno uno scrutatore. Il voto è espresso barrando la casella o il nome del candidato, utilizzando la matita fornita dalla Commissione. La scheda viene ripiegata e deposta nell'urna. La partecipazione è attestata dalla firma sull'elenco elettorale.

La scheda priva di alcun segno è considerata bianca e, quindi, prima di valore elettivo.

5. Per il voto online, l'elettore accede mediante credenziali personali o altro sistema di identificazione idoneo a garantire l'unicità del voto. La piattaforma deve assicurare segretezza, integrità, unicità e non riconducibilità del voto all'elettore.
6. La votazione online deve consentire l'espressione di una sola preferenza oppure del voto bianco. L'Accademia assicura una postazione informatica assistita presso la propria sede.
7. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Commissione elettorale può disporre una proroga delle operazioni di voto, dandone comunicazione agli aventi diritto. Ove non sia possibile garantire la regolarità, può essere disposta la riconvocazione delle votazioni.
8. Al termine delle operazioni, i voti espressi online e quelli espressi in presenza confluiscono in un unico risultato elettorale.

Art. 7

Risultati delle elezioni

1. Risulta eletto il candidato che nella prima votazione riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto (50%+1). Qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati, sommando i voti espressi online e quelli espressi in presenza.
2. Il ballottaggio dovrà avvenire nella prima settimana utile, a partire dal sesto giorno successivo al primo turno e non oltre il ventesimo giorno dal predetto turno, con modalità mista online e in presenza.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

3. In sede di ballottaggio verrà eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, verrà eletto il candidato più anziano per nomina in ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale il più giovane di età. Tale criterio si applica per tutti i casi di parità.
4. Il ballottaggio è valido qualunque sia il numero dei votanti.
5. In caso di unica candidatura, l'elezione è valida unicamente con il voto del 30% degli aventi diritto, considerando complessivamente i voti online e quelli espressi in presenza.

Art. 8

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio fisico e della piattaforma online fissata alle ore 15:30 del terzo giorno di elezione.
2. La Commissione di seggio procede allo scrutinio delle schede cartacee. La Commissione elettorale acquisisce il risultato certificato della piattaforma online e procede alla somma dei voti, senza possibilità di identificare il singolo elettore.
3. La Commissione elettorale redige un verbale complessivo, indicando i voti validi, le schede bianche, le schede nulle e i voti riportati da ciascun candidato.
4. Il verbale di scrutinio è affisso all'albo della sede centrale al termine delle operazioni.

Art. 9

Ricorsi

1. In assenza di ricorsi alla Commissione elettorale, avverso le modalità di svolgimento e i risultati delle elezioni, entro cinque giorni dall'affissione all'albo dei verbali degli scrutini, questi diventano definitivi.
2. In caso di presentazione di ricorso si procede secondo i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del presente regolamento.
3. La decisione della Commissione elettorale rende definitivi i risultati e li trasmette al Presidente per la pubblicazione.

Art. 10

Pubblicazione dei risultati delle elezioni

4. Al termine delle suddette operazioni, il Presidente dell'Accademia dispone la pubblicazione all'albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto.


ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI
La Presidente
Dott.ssa Rosalinda Di Stefano
Don. Rosalia Marchese
